



## **Decreto Dirigenziale n. 102 del 06/07/2015**

Struttura di Missione - Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche

Oggetto dell'Atto:

Attivazione Convenzione CONSIP ex art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

Prime misure

## IL DIRIGENTE

## Premesso che:

- a) nell'attuale assetto normativo in materia di acquisizione beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, le disposizioni delle leggi finanziarie che si sono succedute negli anni hanno spinto gli enti locali all'utilizzo di strumenti di acquisto telematici, finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica;
- b) in particolare, con la Finanziaria 2000 (Legge 23 dicembre 1999, n. 488) nasce il Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A., gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consip s.p.a. attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e contribuire, con la sua attività, allo sviluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative. Il Programma mette a disposizione di amministrazioni e imprese modalità e strumenti innovativi di acquisto mediante e-procurement:
  - 1) Convenzioni;
  - 2) Accordi quadro;
  - 3) Mercato Elettronico;
  - 4) Sistema Dinamico di Acquisizione;
- c) il Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 febbraio 2000 conferisce a Consip S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi;
- d) il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 ha disciplinato lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto e la nascita del Mercato Elettronico della P.A. fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163;
- e) l'adesione al sistema di approvvigionamento delle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ex art. 26 della L. n. 488/1999 (Finanziaria 2000) è obbligatorio per gli acquisti aventi ad oggetto quelle tipologie di beni e servizi individuate, entro il mese di gennaio di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per le amministrazioni statali centrali e periferiche dello Stato. E', invece, facoltativa da parte delle altre PA, le quali, tuttavia, hanno l'obbligo di utilizzare i **parametri di prezzo-qualità** come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- f) il comma 3, stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa";
- g) la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) individua ogni anno le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro; le stesse Amministrazioni sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. e a compiere on-line le transazioni delle Convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico; le Regioni possono costituire centrali di committenza, anche unitamente ad altre Regioni; le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete;
- h) l'art. 1, comma 449 stabilisce che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. **Le restanti amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- i) Il comma 450 stabilisce che dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
- j) Il comma 455 stabilisce che ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, **le regioni possono costituire** centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle

amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

- k) Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 all'art. 1 stabilisce che successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. (MEPA) sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. **Le centrali di acquisto regionali**, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. Il comma 7 stabilisce che fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica**, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione **da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali** di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Ai sensi del comma 8 i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
- l) la Struttura Tecnica di Missione "Programmazione e gestione delle risorse idriche" istituita con L.R. n. 16 del 07/08/2014 commi da 92 a 98, provvede al pagamento delle forniture di energia elettrica per il funzionamento degli acquedotti regionali e degli impianti di depurazione;
- m) attualmente da verifiche fatte sulle gestioni pregresse risulta che l'energia elettrica è fornita dai seguenti soggetti : Gala S.p.a. ed Enel i cui contratti sono scaduti e non sono applicate le tariffe CONSIP;

#### Considerato che :

- a) il D.L. 95/2012 convertito con la Legge 135 del 7/8/2012, obbliga, ai sensi dell'art. 1 comma 7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni CONSIP o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata l'energia elettrica per effetto dell'art. 7 del D.L. 52 del 07/05/2012, convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012;
- b) con nota prot. 0403587 del 11-6-2015 indirizzata al Direttore Generale della Regione per le Risorse Strumentali e al Dirigente UOD Centrale Acquisti è stato chiesto di conoscere l'esistenza di convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dalla Centrale di acquisti regionale e se, in caso di riscontro

negativo, la scrivente Struttura dovesse avviare in autonomia l'adesione alle Convenzioni Consip Energia e Gas;

- c) al fine di definire la tipologia contrattuale applicabile con il fornitore Consip, con nota mail del 11/6/2015 è stato richiesto ai Funzionari Tecnici Regionali, responsabili del procedimento degli impianti di depurazioni e degli acquedotti regionali, di fornire elementi circa le caratteristiche di funzionamento degli impianti;

#### **Accertato che**

- a) ad oggi c'è stato il riscontro dell'Arch. P. Bruno e dell'Ing. A. Recano con nota prot. 426645 del 19.6.2015 e del Geom. F. Padrevita con nota prot. N. 426647 del 19.6.2015;
- b) ad oggi c'è stato riscontro da parte del Dirigente UOD Centrale Acquisti con nota prot. n. 457860 del 2.7.2015 che rileva le tipologie di Convenzioni per Energia e Gas;

#### **Preso atto :**

- a) della Convenzione Consip "Energia Elettrica 12 - Lotto 7" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge 23/12/2000 n. 388, sottoscritta da Consip S.P.A. con la Società GALA con sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti della durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di sei mesi, dalla data di attivazione della fornitura;
- b) dei termini, delle modalità e delle condizioni stabilite nella precitata convenzione e nei rispettivi allegati (Allegato A : Capitolato Tecnico, Allegato B: Offerta economica, Allegato C : Corrispettivi) pubblicati sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- c) che la Regione Campania - Struttura Tecnica di Missione "Programmazione e Gestione del ciclo integrato delle acque" provvede alla gestione degli acquedotti e degli impianti di depurazione regionali anche attraverso il pagamento dei consumi di energia elettrica fornita ai predetti impianti;
- d) che con Decreto Dirigenziale n. 79 del 16.6.2015, veniva nominato il rag. Umberto Ricciolo, già titolare di "PS" denominata " Servizi generali di supporto. Cancelleria - accettazione-protocollo-archivio-mobilità-annotazioni IVA", responsabile tecnico contabile delle attività di gestione dei beni e servizi nonché della logistica a supporto dell'esercizio del servizio della distribuzione idrica ivi comprese le contabilità delle relative spese, punto istruttore per le Convenzioni di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95\2012, con i compiti indicati nelle norme richiamate in preambolo nel Codice dei contratti;
- e) che l'elenco dei punti da attivare POD è allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale ed è stato fornito dal detto Funzionario;

#### **Dato atto :**

- a) che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire notevoli risparmi di spesa oltre che assicurare adeguati standard di efficacia ed efficienza del servizio erogato;
- b) nel caso di Convenzioni Consip le verifiche sui requisiti delle ditte aggiudicatrici ex art.38 del Codice appalti e ai sensi della Determina n. 1 del 2010 dell'AVCP sono effettuate dalla Consip medesima mediante il sistema AVCPass (vedasi disciplinare di gara - Informazioni generali e art. 18, comma 3 delle Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione);
- c) con riferimento al DURC, alla luce della Nota del 16.1.2012 dal Ministero del Lavoro, della Circolare Ministero Lavoro N. 10/2009 del 20 febbraio 2009 Prot. 25/I/0002599, della Circolare Lavoro n. 35/2010, dell'art.6, comma 3 del DPR n. 207 del 2010 e dell'art.6, comma 4, del DPR n. 207 del 2010, del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della Circolare INPS n. 126\2015, il DURC sarà richiesto ai fini delle liquidazioni periodiche;

#### **Dato atto :**

- a) che da verifiche effettuate congiuntamente con l'Ufficio contabile, risulta che sul bilancio corrente esistono due capitoli idonei per imputare le spese e sono il n. 1497 che presenta uno stanziamento di € 3.000.000,00 ed una disponibilità di circa € 900.000,00 e n. 1495 che presenta uno stanziamento di € 10.000.000,00 e una disponibilità di circa 9.500.000 non utilizzabile in presenza del limite relativo ai tetti di spesa;

#### **RITENUTO**

- a) Dunque in questa fase dare atto della assoluta necessità di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 12 - Lotto n. 7" per la fornitura di energia elettrica agli impianti acquedottistici e di

depurazione della Regione Campania e di dovere procedere con urgenza alla compilazione ed invio dell'ordinativo di fornitura con l'indicazione, tra l'altro, di un consumo annuo stimato in 253.175.467 Kwh per i punti POD di cui all'allegato elenco;

- b) Della impossibilità di attivare la medesima in presenza di stanziamenti incapienti ai fini dei relativi impegni di spesa;
- c) Necessario inviare con urgenza una nota ai soggetti competenti al fine di definire le necessità finanziarie necessarie ai fini di cui sopra;

**Dato atto che :**

- a) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione di ordinativi, dove sono indicati i quantitativi delle forniture richieste, il luogo di esecuzione ed il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

**Dato atto che:**

- a) nel caso di Convenzioni Consip le verifiche sui requisiti delle ditte aggiudicatrici ex art.38 del Codice appalti e ai sensi della Determina n. 1 del 2010 dell'AVCP sono effettuate dalla Consip medesima mediante il sistema AVCPass (vedasi disciplinare di gara - Informazioni generali e art. 18, comma 3 delle Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione);
- b) con riferimento al DURC, alla luce della Nota del 16.1.2012 dal Ministero del Lavoro, della Circolare Ministero Lavoro N. 10/2009 del 20 febbraio 2009 Prot. 25/I/0002599, della Circolare Lavoro n. 35/2010, dell'art.6, comma 3 del DPR n. 207 del 2010 e dell'art.6, comma 4, del DPR n. 207 del 2010, il DURC sarà richiesto ai fini delle liquidazioni periodiche;

**Visti:**

- a) il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare gli artt.4, comma 2, 16 e 17;
- b) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2015 con cui è stata disposta la nomina del Coordinatore della citata Struttura tecnica di missione "Programmazione e gestione delle risorse idriche";
- c) la normativa sopra richiamata in preambolo e motivazione;

**DISPONE**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte:

1. di prendere atto della necessità di aderire alla Convenzione Consip denominata denominata "**Energia Elettrica 12**" (<https://www.acquistinretepa.it>) per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Lotto n. 7 (Campania, Basilicata) aggiudicato alla società **GALA S.p.A.**, con sede legale e sede operativa in: Via Savoia n. 43/47 - 00198 Roma - c f 06832931007 - partita IVA n. 06832931007;
2. di dare atto della necessità di formalizzare il contratto di fornitura con il fornitore aggiudicatario, società **GALA S.p.A.**, con sede legale e sede operativa in: Via Savoia n. 43/47 - 00198 Roma - c f 06832931007 - partita IVA n. 06832931007, attraverso l'emissione di ordinativo di fornitura, ove sono indicati i quantitativi delle forniture richieste, il luogo di esecuzione ed il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06;
3. di dare atto che in esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 79 del 16.6.2015, il RUP è il rag. Umberto Ricciolo, già titolare di "PS" denominata " Servizi generali di supporto. Cancelleria - accettazione-protocollo-archivio-mobilità-annotazioni IVA", responsabile tecnico contabile delle attività di gestione dei beni e servizi nonché della logistica a supporto dell'esercizio del servizio della distribuzione idrica ivi comprese le contabilità delle relative spese, punto istruttore per le Convenzioni di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95\2012, con i compiti indicati nelle norme richiamate in preambolo nel Codice dei contratti;
4. di dare atto che il Funzionario RUP e direttore dell'esecuzione dovrà fornire l'elenco dei costi relativi all'anno 2014 e la previsione di spesa sul 2015 sulla base delle nuove tariffe di cui alla Convenzione CONSIP e dovrà poi attestare la regolare rispondenza delle fatture alle tariffe previste per le forniture, ai fini delle relative liquidazioni;
5. di dare atto che con il medesimo Decreto venivano assegnati al dott. Luigi De Mela, già titolare della "PO" denominata "Attività di raccordo con l'Area Amministrativa finalizzata alla revisione delle concessioni, al monitoraggio ed alla rivisitazione dei rapporti negoziali ed alla eliminazione dei contenziosi", i compiti di punto istruttore amministrativo per le Convenzioni di cui all'art. 1, comma 7,

- del D.L. n. 95\2012, con i compiti indicati nelle norme richiamate in preambolo nel Codice dei contratti;
6. di dare atto che attualmente risulta impossibile attivare la medesima in presenza di stanziamenti incipienti ai fini dei relativi impegni di spesa;
  7. di dare mandato ai suddetti funzionari per i necessari adempimenti istruttori a farsi in attesa dei necessari provvedimenti finanziari;
  8. di dare atto della necessità di inviare con urgenza una nota ai soggetti competenti al fine di definire le necessità finanziarie necessarie ai fini di cui sopra;
  9. di subordinare quanto sopra alle determinazioni che verranno prese ai fini del punto precedente dai soggetti competenti;
  10. di dare atto che punto ordinante è il Dirigente Coordinatore;
  11. di inviare copia del presente atto :
    - ai Funzionari punti istruttori per i provvedimenti consequenziali di competenza.
    - alla UOD 40 03 05 00
    - alla UOD 60 01 10 00
    - alla UOD 55 13 00 00

Ing. Angelo Pepe